

Atto n. 9/07

**CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE
RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI
TERZI A TENSIONE NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 KV**

Documento per la consultazione

26 febbraio 2007

Premessa

Con la deliberazione 26 febbraio 2007, n. 40/07, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza dell'Autorità rilevando la necessità di urgente completamento della disciplina afferente, tra l'altro, alla connessione degli impianti di generazione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione.

Con la deliberazione n. 281/05, l'Autorità ha definito le condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV per tutti gli utenti definendo, in particolare, le condizioni economiche per la connessione alle predette reti degli impianti di produzione di energia elettrica.

Con la deliberazione n. 136/04, l'Autorità ha, altresì, avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica tra cui rientra la definizione di condizioni per l'adozione, da parte delle imprese distributrici, di regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione in alta e media tensione.

Il crescente interesse verso lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché il prossimo recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, rendono necessario procedere urgentemente alla ridefinizione delle condizioni tecnico-economiche per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione. Ciò in quanto, allo stato attuale:

- a) esistono regole tecniche di connessione degli impianti di produzione autonomamente adottate dalle imprese distributrici per le quali risulterebbe opportuno valutare l'eventuale necessità di aggiornamento/modificazione dato l'atteso incremento dell'ammontare di produzione di energia elettrica connessa alle reti di distribuzione in bassa tensione;*
- b) non esistono condizioni specifiche di natura economica per le predette connessioni con la conseguenza che le imprese distributrici applicano, per quanto possibile, le vigenti disposizioni definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) n. 42/86 per le utenze passive.*

Il presente documento per la consultazione indica gli orientamenti dell'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione dei soli impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV.

Alla luce di quanto indicato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 26 marzo 2007.

***Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Unità Reti distribuzione***

***Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it***

1. Aspetti di carattere generale

Con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 136/04, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica.

Parallelamente a tale procedimento, l'Autorità aveva già da tempo avviato un processo per la definizione delle condizioni di carattere procedurale ed economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV (cfr. deliberazione dell'Autorità n. 50/02).

Detti processi hanno trovato convergenza, almeno per quanto riguarda le reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV mediante la pubblicazione:

- a) della deliberazione 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante le condizioni di carattere procedurale ed economico per la connessione a dette reti elettriche (in maniera finita almeno per quanto riguarda la connessione degli impianti di produzione dell'energia elettrica¹);
- b) dello schema di regola tecnica tipo di connessione a dette reti elettriche sottoposta in inchiesta pubblica dal Comitato elettrotecnico italiano nel mese di dicembre 2006 e, parallelamente, in consultazione da parte dell'Autorità in data 5 dicembre 2006.

L'Autorità ritiene opportuno che tale processo di convergenza sia intrapreso anche per quanto riguarda almeno la connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione. Ciò in ragione del crescente atteso incremento della richiesta di connessione da parte di produttori alla rete in bassa tensione come conseguenza dell'attuazione degli schemi di promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili (attuazione della direttiva 2001/77/CE) e dell'incentivazione allo sviluppo degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (attuazione della direttiva 2004/8/CE).

2. Attuale quadro normativo ed operativo

Come già accennato in premessa, in riferimento alle condizioni tecnico-economiche per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV, allo stato attuale:

- a) esistono regole tecniche di connessione degli impianti di produzione autonomamente adottate dalle imprese distributrici.
- b) non esistono condizioni specifiche di carattere procedurale ed economico per le predette connessioni.

In riferimento alle regole tecniche di connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione in bassa tensione, l'Autorità ritiene opportuno acquisire elementi al fine di valutare l'eventuale necessità di un loro aggiornamento/modificazione anche alla luce dell'atteso incremento dell'ammontare di produzione di energia elettrica connessa alle predette reti.

Per quanto concerne le condizioni procedurali ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione in bassa tensione, le imprese distributrici

¹ Per quanto riguarda la connessione degli utenti passivi, la deliberazione n. 281/05 ha innovato unicamente gli aspetti procedurali, mantenendo inalterate le condizioni di carattere economico fissate dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi.

applicano, per quanto possibile, le vigenti disposizioni definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) n. 42/86 per le utenze passive. In via preparatoria alla definizione delle condizioni in oggetto, gli uffici dell’Autorità, in collaborazione con le imprese distributrici² hanno effettuato una ricognizione delle vigenti modalità di erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione alle reti in bassa tensione dalle medesime gestite. Dall’indagine condotta apparirebbe emergere la situazione indicata nella seguente tabella.

Richieste nuove connessioni di impianti di produzione			
	<i>per sola immissione</i>	<i>per immissione/prelievo (punti misti)</i>	
		<i>Richiesta di scambio sul posto (SSP)</i>	
		<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>trattamento</i>	produttori	clienti finali	criterio di prevalenza
<i>Condizioni applicate</i>	corrispettivo "a misura"(1)	Cip 42/86 (2)	Cip 42/86 / corrispettivo "a misura"(2)
Connessioni esistenti			
Richieste di modifica (di potenza) in immissione/prelievo			
<i>trattamento</i>	Si verifica di volta in volta l’effetto della richiesta in termini di prevalenza. Vale a dire si verifica se, rispetto alla condizioni di partenza del soggetto interessato, la richiesta di modifica della connessione: <ul style="list-style-type: none"> ➤ conduce il soggetto nella posizione di produttore o di cliente finale ➤ comporta un adeguamento o meno della connessione esistente 		
<i>Condizioni applicate</i>	Le condizioni economiche si applicano solo qualora si rendano necessari adeguamenti della connessione esistente. La richiesta in questione può comunque essere classificata come "nuova connessione" di un impianto di produzione.		
(1) corrispettivo pari ai costi effettivamente sostenuti + 20% di spese generali			
(2) quota potenza + quota distanza. La quota potenza è riferita al maggior valore tra la potenza disponibile della fornitura e la potenza nominale dell’impianto di generazione			

Dalle informazioni raccolte emergerebbe inoltre che la valutazione delle richieste di connessione avviene a volte anche sulla base della tipologia di fonte primaria (rinnovabile o non rinnovabile).

3. Orientamenti circa la regolazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica a reti di distribuzione in bassa tensione

Gli orientamenti dell’Autorità circa la regolazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica a reti di distribuzione in bassa tensione sono indicati nel seguente schema di provvedimento.

² Enel Distribuzione Spa e Federutility

MODALITÀ PROCEDURALI E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 4/04, n. 5/04 e n. 281/05 integrate come segue:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del produttore delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);
 - b) **cause di forza maggiore**, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - c) **cause imputabili al produttore o a terzi**, quali la mancata presenza del produttore ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - d) **data di completamento della realizzazione della connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al produttore, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;
 - e) **data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - f) **data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del produttore** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - g) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al produttore, come inserita nel

sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;

- h) **data di ricevimento della richiesta di connessione** è:
- per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
 - per le richieste trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
- i) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- j) **potenza ai fini della connessione** è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;
- k) **potenza disponibile per la connessione** è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;
- l) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;
- m) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del produttore e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:
- a) per il consumo;
 - b) per la produzione;
- di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni, ovvero per richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente, conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.
- 2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.

TITOLO II
MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Richieste di connessione

- 3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata:
- a) qualora la potenza richiesta per la connessione ecceda la potenza disponibile per la connessione, il produttore presenta all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento di una connessione esistente;
 - b) qualora la potenza richiesta per la connessione non ecceda la potenza disponibile per la connessione, il produttore è tenuto a dare informativa all'impresa distributrice della nuova potenza installata dell'impianto di produzione.

S1. *Si ritiene corretta la previsione di cui al comma 3.1?*

- 3.2 Nei casi di cui al comma 3.1, lettera a), la richiesta deve indicare:
- a) i dati identificativi del soggetto responsabile;
 - b) la potenza richiesta per la connessione;
 - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;
 - d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;
 - e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
 - f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
 - g) la documentazione progettuale degli interventi previsti;
 - h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
 - i) il livello di potenza disponibile in prelievo ai soli fini dell'erogazione del servizio di distribuzione.

S2. *Quali altre informazioni si ritiene debbano essere ricomprese nella richiesta di connessione?*

S3. *Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali informazioni aggiuntive si ritiene debbano essere fornite?*

S4. *Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), si ritiene che il soggetto richiedente e il soggetto titolare della connessione debbano coincidere. Si condivide tale orientamento?*

- 3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare l'impegno del produttore a rendere disponibili i locali o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle cabine di trasformazione eventualmente occorrenti al soddisfacimento della propria richiesta di connessione, in tal caso l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore un compenso commisurato al valore dei locali o dei terreni.

S5. *Quali altre modalità di valorizzazione possono essere adottate nei casi di cui al comma 3.3?*

Articolo 4
Procedure per la connessione

- 4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice trasmette al produttore richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la soluzione per la connessione;
 - b) la descrizione degli eventuali adeguamenti del punto di connessione a carico del richiedente;
 - c) il corrispettivo per la connessione;
 - d) il termine previsto per la realizzazione della connessione.
- 4.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 4.1:
- a) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
 - b) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
 - c) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - d) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.
- 4.3 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera l), è pari a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria, ai fini della messa a disposizione del preventivo per la connessione, l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del produttore e tale appuntamento sia richiesto dal produttore in data successiva a quella proposta dall'impresa distributrice, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo, come richiesta dal produttore, non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.
- 4.4 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del produttore per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
- 4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del produttore deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 4.4.
- 4.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del produttore, l'impresa distributrice è tenuta ad avviare l'iter autorizzativo eventualmente necessario per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.

S6. <i>Si ritiene corretta la previsione di cui al comma 4.6?</i>

- 4.7 Il produttore, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori, unitamente al certificato di collaudo del medesimo impianto.
- 4.8 Nel caso in cui la potenza ai fini della connessione di cui all'articolo 5 sia:

- a) pari a zero, il tempo di realizzazione della connessione di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m), è fissato in 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) diversa da zero, il tempo di realizzazione della connessione di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m), è fissato in 120 (centoventi) giorni lavorativi.

4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 4.6. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 4.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla praticabilità del terreno, ad esempio per innevamento persistente, l'impresa distributrice comunica al produttore la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il produttore comunica la praticabilità dei terreni interessati.

4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del produttore e tale appuntamento sia richiesto dal produttore in data successiva a quella proposta dall'impresa distributrice, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo, come richiesta dal produttore, non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

S7. *Si ritiene opportuno prevedere che il produttore richiedente presti garanzie finanziarie in relazione all'iter per la connessione descritto nell'articolo 4? Se sì, quali? Con quali modalità?*

TITOLO III **CONDIZIONI TECNICHE**

Articolo 5

Potenza ai fini della connessione

5.1 Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), la potenza ai fini della connessione è pari alla differenza tra il valore della potenza richiesta per la connessione e la potenza disponibile per la connessione. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

S8. *Si ritiene corretto il metodo di valutazione della potenza ai fini della connessione? Di quali altre considerazioni derivanti dalle modalità di dimensionamento delle infrastrutture si dovrebbe tenere conto a fronte di richieste di connessione?*

Articolo 6

Regole tecniche di connessione

6.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:

- a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
- b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;
- c) le condizioni da applicarsi nei casi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b).

TITOLO IV CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 7 *Condizioni economiche*

- 7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.
- 7.2 Nel casi in cui la potenza ai fini della connessione è pari a zero, il corrispettivo di connessione è pari al diritto fisso di cui al Titolo II, lettera A), punto 5), del provvedimento Cip n. 42/86, come successivamente modificato e integrato.
- 7.3 Nel casi in cui la potenza ai fini della connessione è maggiore di zero, i corrispettivi di connessione sono calcolati come somma del diritto fisso di cui al Titolo II, lettera A), punto 5), del provvedimento Cip n. 42/86, come successivamente modificato e integrato e dell'ulteriore corrispettivo determinato:
- a) nel caso di nuove connessioni sulla base della potenza ai fini della connessione e della distanza minima in linea retta della più vicina cabina di trasformazione, in servizio da almeno 5 (cinque) anni, secondo quanto indicato al Titolo II, lettera A), punto 2), lettere a) e b) del provvedimento Cip n. 42/86, come successivamente modificato e integrato;
 - b) nel caso di adeguamento di una connessione esistente sulla base della sola potenza ai fini della connessione secondo quanto indicato al Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b) del provvedimento Cip n. 42/86, come successivamente modificato e integrato.

S9. *Il corrispettivo di connessione è determinato in via convenzionale pari agli attuali corrispettivi previsti dal provvedimento Cip n. 42/86. Si ritiene opportuno che tale disposizione trovi applicazione fino alla conclusione del presente periodo di regolazione (31 dicembre 2007) in maniera tale da intercettare l'attuale prassi operativa garantendo quindi la continuità pur contemplando la possibilità di adeguamento di detti corrispettivi (a partire dall'1 gennaio 2008 per il terzo periodo di regolazione) in seguito alle valutazioni che saranno effettuate nell'ambito dell'impatto sul sistema di generazione da parte dello sviluppo della generazione distribuita? Quali altri elementi dovrebbero essere presi in considerazione?*

- 7.4 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è determinato sulla base della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti.

- 7.5 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:
- 50% al produttore;
 - 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
- 7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:
- 75% al produttore;
 - 25% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
- 7.7 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 sono versati alle imprese distributrici su base annuale.

TITOLO V

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 8

Obblighi di natura informativa

- 8.1 Alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.7, il produttore è tenuto ad allegare una scheda informativa recante le principali informazioni dell'impianto.

S10. *Quali informazioni si ritiene debbano essere indicate nella predetta scheda informativa?*

- 8.2 Una volta eseguita la connessione, l'impresa distributrice provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informativo predisposto dalla medesima società, le informazioni contenute nella predetta scheda informativa, nonché il codice identificativo del punto di immissione relativo all'impianto medesimo ed univocamente definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 47, comma 47.1, della deliberazione n. 168/03.

S11. *Quali criticità si rilevano con riferimento alla comunicazione di cui al comma 8.2? Si ritiene preferibile che tale comunicazione sia inviata direttamente dal produttore a Terna? Se sì, secondo quali procedure?*

- 8.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 8.2 necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al produttore o a terzi, è tenuta a corrispondere al produttore richiedente la connessione un indennizzo automatico pari a 60 €

- 9.2 Qualora l'attivazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al produttore o a terzi, è tenuta a corrispondere al produttore richiedente la connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari a 2,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto di produzione e per ogni giorno di ritardo dell'attivazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centoottanta) giorni solari. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il produttore ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza.
- 9.3 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al produttore il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al produttore o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.
- 9.4 Per la corresponsione al produttore dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.
- 9.5 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le regole tecniche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche in bassa tensione dalle medesime gestite.
- 9.6 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, si applicano le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elaborate ed adottate dalle imprese distributrici.

S12. *Quali criticità si ravvisano nell'applicazione delle regole tecniche attualmente adottate in via autonoma dalle imprese distributrici per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione in bassa tensione?*

- 9.7 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
- 9.8 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.